

# Congedo per documentati e gravi motivi di famiglia

Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.

Per gravi motivi si intendono:

- a ) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
- b ) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra specificate;
- c ) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d ) le situazioni, riferite ai soggetti sopra specificati ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo può altresì essere richiesto per il decesso di uno dei sopraindicati soggetti qualora il dipendente non abbia la possibilità di utilizzare nello stesso anno i permessi retribuiti previsti dalle disposizioni del D.M. 278/2000 o da quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.

Ai fini del raggiungimento dei due anni i permessi richiesti cumulano con quelli di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01.

La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato ed in caso di assenze o aspettativa ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001.

L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.

Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.09.

## **Normativa di riferimento**

- D.P.R. 10.01.1957, n. 3
- Legge 08.03.2000, n. 53, art. 4, commi 2 e 4
- D.M. 21.07.2000, n. 278, art. 2
- C.C.N.L. 16.10.2008, artt. 32 e 38
- Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.2009
- Nota prot. n. 25/I/0004347 del 5.3.2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali